

luzione del rapporto d'impiego risulteranno in possesso dei requisiti di età e di anzianità di servizio stabiliti dall'art. 10 dell'accordo 6 ottobre 1951 per ottenere l'anticipato collocamento in quiescenza (30 anni di servizio oppure 25 anni di servizio e altrettanti anni di età), l'Amministrazione dovrebbe assequiare la rendita vitalizia di quiescenza, corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata, secondo i criteri enunciati dal precitato articolo. Ciò appare equo in quanto, ove l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro fosse avvenuta a loro richiesta, essi avrebbero fruito del trattamento di quiescenza, ai sensi della predetta norma dell'accordo presidenziale. Per i dipendenti medesimi non verrebbe quindi effettuato il ripristino della posizione assicurativa presso l'I. M. P. S.

Per i confronti invece degli altri dipendenti, il cui rapporto di lavoro sarebbe risolto ai sensi del succitato art. 11, l'Amministrazione, intervenendo con criterio di liberalità in considerazione della notevole anzianità di servizio e del fatto che trattasi per la maggior parte di persone in età avanzata e con